IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

*SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO*
*Nucleo per il contrasto dell'abusivismo e della contraffazione assicurativa*

*Rifer. a nota n.* *del*

*Classificazione* XIII 2 1
*All.ti n .*

*Oggetto* Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet temporanea.unipolfrosinone.shop

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private”) e, in particolare gli artt. 3 (“Finalità della vigilanza”), 109 (“Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi”) e 305 (“Attività abusivamente esercitata”);

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa”) - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 (“Registrazione dei domini”) e 79 (“Sito internet e profili di social network degli intermediari”).

RILEVATO che in sede d’istruttoria di vigilanza è emerso che:

a) in data *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* temporanea.unipolfrosinone.shop attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;

b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* riporta il riferimento a *omissis* assicurazioni temporanee, all'intermediario *omissis* di cui indica il numero di iscrizione nel RUI *omissis* , la sede *omissis* e il numero della Partita IVA *omissis* ; sono presenti, inoltre, le *e-mail* *omissis* e *omissis* , un numero di telefonia fissa e uno mobile utilizzabile anche per la messaggistica istantanea (whatsapp);

c) il sito *internet* temporanea.unipolfrosinone.shop non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;

d) con nota *omissis* l'IVASS ha chiesto a *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* e al suo intermediario di primo livello *omissis* , iscritto nel RUI *omissis* , di riconoscere o disconoscere la titolarità del sito temporanea.unipolfrosinone.shop, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;

e) *omissis* , in data *omissis* e *omissis* e il *omissis* , hanno negato sia di essere i titolari del dominio, sia qualsiasi loro coinvolgimento nell'attività di distribuzione svolta attraverso lo stesso;

f) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto a *omissis* , iscritta nel RUI *omissis* , notizie riguardo a temporanea.unipolfrosinone.shop e informazioni specifiche concernenti la titolarità del dominio principale *omissis* , che era risultato indicato nella pagina del RUI dedicata al suddetto intermediario fino al

*omissis* , data nella quale il medesimo intermediario ne ha effettuato la rimozione mediante accesso diretto al portale Nuovo RUI;

g) in data *omissis* , *omissis* ha comunicato di non essere titolare di temporanea.unipolfrosinone.shop allegando copia *omissis* ; quanto al sito principale *omissis* , ha riconosciuto di esserne stata la proprietaria fino *omissis* , data di scadenza del rapporto con *omissis* che aveva fornito il dominio, di averlo utilizzato solo quale reindirizzamento al sito ufficiale dell'agenzia *omissis* e di averlo rimosso in data *omissis* dal RUI allegando *omissis* ;

h) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni relative al sito e al suo titolare agli indirizzi e-mail *omissis* e *omissis* presenti nella home page del sito concedendo 3 (tre) giorni per rispondere; entro il predetto termine non risulta ricevuta alcuna risposta;

i) dalla consultazione del portale Gmo Registry, che contiene i siti con desinenza. shop, è emerso che il sito unipolfrosinone.shop, di cui temporanea.unipolfrosinone.shop costituisce un sottodominio, è stato registrato in *internet* il 24 settembre 2026 attraverso le società Hostinger Operations e Hostinger UAB che ne hanno fornito il dominio *internet* (*Registrar*), mentre non è risultato indicato il nominativo di chi lo ha registrato (*Registrant*);

j) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso ai *Registrar* individuati di cui sopra una richiesta di informazioni sul sito e sul suo titolare e chiesto di rispondere entro il termine di 3 (tre) giorni; a tale nota non ha fatto seguito alcun riscontro;

k) il sito *internet* temporanea.unipolfrosinone.shop non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna attivo e accessibile.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet temporanea.unipolfrosinone.shop non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i princìpi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito internet temporanea.unipolfrosinone.shop.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI